

CAMERA DEI DEPUTATI

X LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE

47.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE NICOLA SAVINO

INDICE

	PAG.
Savino Nicola, <i>Presidente</i>	3, 5, 6
Bevilacqua Cristina	5, 6
Mazzuconi Daniela	5
Orlandi Nicoletta	6
ALLEGATI:	
1) Profili istituzionali	9
2) Articolazione istituzionale di una politica per i giovani	19
3) Riferimenti ad esperienze di altri Stati	25

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame della relazione sui profili istituzionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della relazione sui profili istituzionali.

Onorevoli colleghi, chiedo scusa fin d'ora se, dopo aver svolto la relazione, dovrò allontanarmi, ma purtroppo sono relatore anche sul provvedimento concernente la Torre di Pisa, in discussione presso la Commissione cultura, dove sono atteso, oltre che dai commissari e dal presidente, anche dai ministri Facchiano e Prandini.

Se vi sono colleghi che ritengono di proporre argomenti da inserire nel programma dei lavori della Commissione, lo potranno fare in sede di ufficio di presidenza, subito dopo il termine della seduta.

Riferisco, dunque, sull'ipotesi di assetto istituzionale della politica per i giovani. Ho predisposto una relazione articolata in tre parti, che illustrerò brevemente senza darne lettura, perché sarà allegata al resoconto stenografico.

La prima parte percorre la storia dei tentativi compiuti dal Parlamento per definire un'ipotesi di assetto istituzionale delle politiche giovanili. Ricordo che sono esistiti un sottosegretariato ai giovani, un Ministero per la gioventù e un comitato (conosciuto come comitato Moro) per lo studio dei problemi della gioventù; inoltre, la commissione per l'anno della gioventù si è occupata anch'essa della tematica in

questione. La relazione mette in evidenza l'evoluzione che, nel nostro sistema, ha portato all'istituzione delle regioni e al molteplice confluire di iniziative a favore e a sostegno dei giovani da parte dei vari livelli istituzionali. Essa, in definitiva, sottolinea la caratteristica trasversale della tematica in oggetto, analoga, per esempio, a quella della condizione femminile o ad altre: si tratta di una politica che vede coinvolti molti momenti istituzionali, sia a livello centrale (dal Ministero della pubblica istruzione al ministro degli affari sociali e così via), sia a livello periferico (regioni, province, comuni).

L'ipotesi, quindi, che questa Commissione delinea una struttura con funzione di osservatorio, com'è previsto nell'articolo 6 della delibera istitutiva, ci pone nella necessità di evidenziare come intendiamo tale osservatorio e in quale sistema istituzionale esso dovrebbe inserirsi. Tenendo conto anche del dibattito articolatosi nell'ambito dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dei convegni scaturiti da questa attività e da quella del comitato italiano per l'anno internazionale della gioventù costituito a Bologna nel 1985, si traccia un'ipotesi istituzionale che, nella seconda parte, è graficamente rappresentata nell'allegato 7-bis. In questo allegato si tiene anche conto di quanto avviene nelle realtà europee a noi più vicine, cioè dell'organizzazione delle politiche giovanili nel Regno Unito, nella Repubblica federale tedesca e in Francia (come risulta da un altro allegato).

Tenuto conto, quindi, della storia dei tentativi posti in atto dal Parlamento per configurare un'ipotesi istituzionale per le politiche giovanili, delle soluzioni adottate nei paesi europei che ho ricordato e dei

dati emersi nel corso delle audizioni e dei sopralluoghi che abbiamo effettuato, mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi l'idea base di un'articolazione che, in ciascuno dei livelli istituzionali (centrale, regionale e locale) preveda una presenza per i giovani a livello di assemblee elettive, di esecutivi e di rappresentanza diretta dei giovani stessi. Si creerebbe così un sistema che in gran parte non dovrebbe essere istituito dal Parlamento, riguardando le regioni e gli enti locali: si tratterebbe soltanto di proporre e suggerire. Altra parte va addirittura sollecitata all'iniziativa autonoma delle organizzazioni giovanili, coadiuvate e sorrette dagli enti locali e dalle regioni. Pertanto, solo una parte può essere oggetto di un'eventuale iniziativa legislativa in Parlamento.

L'obiettivo generale di tale sistema, che non ha pretesa di essere esaustivo in tutti gli aspetti, ma che si articola in nove punti, tre per ogni livello, è quello di concorrere alla formazione integrale della personalità di ciascun giovane, attraverso lo sviluppo della partecipazione attiva e responsabile alla vita della società e dello Stato (questo è un richiamo alla Costituzione); l'obiettivo specifico è quello di promuovere il benessere dei giovani, valorizzando innanzitutto le peculiarità individuali e le iniziative associative. La griglia istituzionale che si propone è costituita, a livello nazionale, da una Commissione bicamerale (appunto l'osservatorio) con compiti di difesa civica del giovane e di sollecitazione, di promozione, di osservazione e di iniziativa a livello parlamentare sulla questione giovanile; essa potrebbe essere composta da dieci deputati e dieci senatori o, eventualmente, da un numero inferiore di parlamentari.

Nell'ambito dell'esecutivo, a livello di Presidenza del Consiglio, un altro punto di coordinamento, in questo caso amministrativo, in senso sia orizzontale sia verticale, dovrebbe essere il dipartimento della gioventù, indipendentemente dal suo affidamento ad un sottosegretario. Il dipartimento dovrebbe raccogliere le fila delle tendenze e degli orientamenti — e anche ispirarli — esistenti nei vari ministeri coin-

volti nella politica giovanile, presso ciascuno dei quali, secondo uno schema già in atto in altri paesi europei, dovrebbe essere istituita una sovrintendenza per la gioventù. In questo modo, per esempio nell'ambito della politica universitaria, si terrebbe conto della condizione del giovane e del suo benessere; lo stesso accadrebbe nel campo scolastico, in quello dello sport e in generale nelle politiche sociali. Tutti i ministeri che, con le loro politiche ordinarie, hanno rilevanza ai fini della condizione giovanile dovrebbero avere al loro interno una struttura di riferimento (appunto la sovrintendenza o un organismo analogo) facente capo al dipartimento per la gioventù, che a sua volta fungerebbe da punto di raccordo anche nei confronti delle regioni ed eventualmente degli enti locali.

Sempre a livello centrale, si prospetta l'istituzione del comitato nazionale della gioventù. Esso potrebbe essere composto da giovani con funzione di presidenti dei *forum* regionali, eletti in rappresentanza delle associazioni nazionali; il *forum* costituirebbe espressione non necessariamente delle associazioni, ma anche della società giovanile non organizzata, in linea con quanto vorranno stabilire le regioni, alle quali consiglieremo di sollecitare questo comparto maggioritario della realtà giovanile.

Riterrei inoltre utile prevedere la partecipazione, in seno al Comitato nazionale per la gioventù, non solo di giovani, ma anche di personalità che si adoperino in tema di politiche giovanili.

A livello regionale è previsto uno schema simile: commissioni consiliari — la cui costituzione può essere solo suggerita, perché poi dovrebbe essere la legislazione regionale a provvedere in tal senso — con compiti più o meno simmetrici rispetto alla Commissione bicamerale, ma con qualcosa in più nei confronti, ad esempio, dell'editoria giovanile, della possibilità di aiutare i giovani ad esprimersi.

La sovrintendenza o segretariato governativo presso la prefettura o presso il commissariato di governo avrebbe compiti di raccordo con il dipartimento della gioventù, quindi in senso verticale, e di coor-

dinamento delle varie istanze, sia decantate dall'amministrazione statale, sia proprie delle regioni e delle province: questa struttura potrebbe svolgere la funzione di punto di « coagulo » amministrativo.

Infine, il *forum* regionale, come ho già accennato, dovrebbe avere una composizione mista ed essere il punto di convergenza di tutte queste realtà, al fine di realizzare la più vasta rappresentatività possibile della condizione giovanile e delle forze rappresentative degli impegni per la gioventù.

In sede locale – con quest'espressione si intendono la provincia ed il comune – le strutture possono essere, appunto, costituite a livello sia provinciale, sia comunale, con compiti di difesa civica, di raccordo con le consulte (in modo più specifico) e di coordinamento e sostegno consultivo nei confronti degli assessorati provinciali e comunali.

Ovviamente, questo è solo un tentativo – che si articola anche in una scheda esplicativa – che sottopongo alla Commissione e che ritengo possa essere acquisito come documento base per la discussione.

CRISTINA BEVILACQUA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori, in considerazione del fatto che lei, signor presidente, sta per allontanarsi dall'aula.

PRESIDENTE. Sono dell'avviso che la Commissione debba lavorare anche indipendentemente dalla mia presenza; all'ordine del giorno è iscritto un argomento che stiamo sviluppando. Io debbo chiedervi di comprendere l'esigenza che ho fatto presente all'inizio della seduta.

DANIELA MAZZUCONI. Signor presidente, poiché lei, che è relatore su due punti all'ordine del giorno, dovrà tra breve abbandonare la seduta per far fronte ad un altro impegno, e poiché è assente l'onorevole Lusetti, che è relatore sul terzo punto all'ordine del giorno, considererei un segno di correttezza nei confronti della Commissione la presenza dei relatori; eventual-

mente, io sarei anche disponibile ad un aggiornamento della seduta. A mio avviso, i lavori della Commissione non possono svolgersi in mancanza dei relatori, che sono il punto di riferimento del dibattito.

PRESIDENTE. Non ero a conoscenza del fatto che l'onorevole Lusetti non avrebbe partecipato a questa seduta.

DANIELA MAZZUCONI. È in corso una riunione degli esponenti della sinistra democristiana alla Camera ed al Senato: quindi, posso supporre che il collega vi partecipi. Io sono qui presente unicamente per dovere d'ufficio.

PRESIDENTE. Sono d'accordo sull'eventuale sospensione della seduta.

CRISTINA BEVILACQUA. Desideravo intervenire sull'ordine dei lavori proprio perché, a mio avviso, esistono problemi per il prosieguo della seduta odierna. Questo è il primo punto che intendevo porre in evidenza.

In secondo luogo, mi sembra altrettanto difficile che, al termine dei nostri lavori, possa svolgersi la riunione dell'ufficio di presidenza. In terzo luogo, io vorrei presentare una risoluzione in Commissione e vorrei che fosse allegata al resoconto stenografico della seduta di oggi. Chiedo che essa sia posta in discussione nella prossima seduta, così come, d'altra parte, si è già verificato in altri casi.

PRESIDENTE. Noi abbiamo alcune regole, onorevole Bevilacqua, che valgono per tutti.

CRISTINA BEVILACQUA. Sono pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Abbiamo fissato tali regole impersonalmente ed obiettivamente, indipendentemente dai contenuti; se non erro, esse stabiliscono che l'ordine del giorno sia definito all'interno dell'ufficio di presidenza. Io comprendo che lei chieda eventualmente la convocazione urgente di

quest'ultimo, che deciderà quali argomenti iscriverò all'ordine del giorno.

Poiché non mi sono mai rifiutato di porre all'ordine del giorno i temi proposti dai membri della Commissione, se questa è la regola – io non ne sono il « tesoriere » ma sono soltanto un soggetto tenuto ad applicarla – e se la tradizione di questa Commissione e dei nostri comportamenti è che non si è mai rifiutata la discussione di un argomento, ritengo che lei possa stare completamente tranquilla che ciò sarà fatto in seno all'ufficio di presidenza.

Prego i colleghi di tener conto anche dell'esigenza che ho manifestato poc'anzi: presso la VII Commissione sono stati convocati, per le ore 15,30, i ministri Prandini e Facchiano per l'esame di un provvedimento importante, quale quello concernente la Torre di Pisa, di cui sono relatore.

CRISTINA BEVILACQUA. Non mi oppongo al fatto che ora i lavori della Commissione vengano sospesi; ho semplicemente annunciato che intendo presentare una risoluzione in Commissione, non ho affermato che intendo esaminarla ora (questa mi sembra cosa diversa), né che possiamo discuterne in sede di ufficio di presidenza. Ritengo, comunque, di poter presentare nel corso della seduta plenaria della Commissione d'inchiesta una risoluzione.

PRESIDENTE. Credo che lei possa far pervenire la sua risoluzione alla segreteria, che ne darà comunicazione all'ufficio di presidenza, ma non può imporre una procedura che, se non sbaglio, non è prevista e non è canonica.

La prego, pertanto, di non insistere e di accettare il mio invito a non dialogare all'infinito, perché ribadisco il mio dovere di partecipare alla seduta di un'altra Commissione, dovere al quale non posso sottrarmi per correttezza.

Concludo accogliendo la proposta di sospendere la seduta, posta l'impossibilità dei relatori di essere presenti al dibattito.

NICOLETTA ORLANDI. Desidero intervenire molto brevemente, signor presidente, perché non intendo distoglierla da altri

impegni. Credo che la richiesta dell'onorevole Bevilacqua, formulata ai sensi dell'articolo 117 del regolamento della Camera, sia del tutto rituale. Non si tratta di porre all'ordine del giorno un argomento, o di discuterlo in questa sede, ma di presentare una risoluzione, il che è possibile da parte di ciascun componente la Commissione. L'unico problema – perché, chiaramente, sarà l'ufficio di presidenza a stabilire le modalità ed i tempi di quella discussione – riguarda la possibilità che tale risoluzione sia pubblicata e, quindi, che gli altri membri della Commissione possano averne cognizione, come del resto accade per tutti i documenti ufficiali – dalle interpellanze alle mozioni – presentati in Assemblea, che vengono pubblicati in allegato al Resoconto sommario della seduta, ed in Commissione, che sono invece pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, salvo poi essere esaminati e votati una volta iscritti all'ordine del giorno. A mio avviso, si tratta di fasi distinte.

PRESIDENTE. Appunto onorevole Orlandi: mi pare sia in uso una diversa prassi tra l'Assemblea e le Commissioni. Quando la presentazione di una risoluzione avviene in Aula, essa è immediatamente pubblicata nei resoconti e poi assegnata alla Commissione competente. Pertanto, colleghi, la risoluzione dovrà essere presentata in Assemblea, non essendo questa la sede più idonea; nel caso, comunque, in cui volete presentarla in Commissione, dovrà essere inserita nel programma dei lavori dall'ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 16,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 12 settembre 1990

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 1.

PROFILI ISTITUZIONALI

La legge istitutiva della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Condizione Giovanile indica due punti di ricerca, per quel che riguarda le tematiche istituzionali: al punto dell'art.3, infatti, si propone tra "gli aspetti da privilegiare" quello dei giovani e le istituzioni: l'attività degli assessorati per la condizione giovanile e di analoghi organismi istituiti nell'ambito regionale o locale per la promozione di politiche rivolte ai problemi della gioventù; il numero e la qualità di strutture pubbliche di supporto all'associazionismo giovanile anche in relazione alla presenza di strutture pubbliche inutilizzate; in secondo luogo, al punto relativo all'art.6, si determina di istituire un osservatorio, al fine di utilizzare al meglio il patrimonio di dati e di indicazioni raccolti con l'inchiesta e con il compito di aggiornare periodicamente i risultati.

In merito al primo punto, utili indicazioni sono derivate dai lavori della Commissione: con l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome, il 18.X.1989; con

l'audizione dei vari amministratori comunali (Reggio Calabria e Firenze, il 24.10.1989 e 25.10.1989) e in occasione delle numerose visite effettuate dalla Commissione nei vari capoluoghi. Va considerato, inoltre, che nella Conferenza permanente dei presidenti delle Regioni il problema è stato varie volte affrontato. In merito ad esso sono state avanzate varie ipotesi per definire nelle Giunte Regionali figure specifiche incaricate dei rapporti e del coordinamento tra quei settori che hanno rilevanti competenze in materia giovanile, fino ad indicare la possibilità di ricorrere alla figura di un "ombudsman" o di un assessorato per la gioventù.

Per quel che riguarda il punto di cui all'articolo 6 della legge istitutiva, appare di indubbia utilità fare innanzitutto riferimento alle precedenti attività di ricerca, di studio e di elaborazione compiute in sedi istituzionali.

Il tema della condizione giovanile, giova qui ricordarlo, assunse una urgenza particolare, ed attirò l'attenzione dei pubblici poteri nella fase calda della contestazione giovanile del "sessantotto". Insorsi allora l'esigenza di una risposta istituzionale, che

giunse con la costituzione di un "Comitato per lo studio dei problemi della gioventu'"istituito con decreto dell'allora Presidente del Consiglio Aldo Moro, e che svolse i suoi lavori dal marzo del 1968 al giugno del 1969.

Il comitato, che non pervenne ad alcun esito conclusivo, prese tuttavia in esame tre ipotesi: a) quella della istituzione di un organo a livello esecutivo nazionale, quali un Ministero, un sottosegretariato o un Alto Commissariato; b) l'istituzione di un Consiglio Nazionale della Gioventu'; c) un Servizio Nazionale della Gioventu', che avrebbe dovuto permettere la unificazione e la cogestione di tutti i servizi direttamente o indirettamente interessanti il mondo giovanile.

La mancata conclusione dei lavori del Comitato, che si erano concentrati alla fine sulla terza delle ipotesi ricordate, fu dovuta essenzialmente alla difficoltà incontrata nella risoluzione del problema della rappresentatività giovanile. Successivamente alla scadenza dei lavori del Comitato, con l'avvento della realtà regionale, si ebbe un ampio decentramento delle competenze in materia di servizi, per cui le due ipotesi formulate (Servizio Nazionale dei Giovani; Consiglio Nazionale della Gioventu') caddero di per se'.

La terza ipotesi, quella di un organo istituzionale centrale, a livello esecutivo, trovo' due brevi momenti di attuazione: l'istituzione di un Ministero per la gioventu', nel governo Andreotti Malagodi del 1972, di cui fu titolare l'on. Caiati; il Sottosegretariato ai giovani nel governo Andreotti del biennio 1976 - 78, retto dall'on. Bonalumi, che, tra l'altro, mise in cantiere la legge 285 ed organizzò la Conferenza dell'occupazione giovanile. Tale proposta e' piu' volte ritornata anche negli anni piu' recenti. Il Comitato Moro aveva raggiunto su di essa una certa unita'. Si riteneva attraverso un organismo istituzionale "ad hoc", di poter ovviare ad una indiscutibile carenza istituzionale. Ma nell'ultimo ventennio si sono andate dilatando le competenze riguardanti problemi che interessano la condizione giovanile in ogni ramo dell'attivita' della Pubblica Amministrazione, per cui e' da ritenere estremamente difficoltosa una "reductio ad unum" della complessa materia attraverso un processo di unificazione e di espropriazione delle competenze attivate dai vari organismi ministeriali. Un ministero, od un sottosegretariato alla Gioventu' rischierebbe di essere essenzialmente una "scatola vuota", od anche un doppione, con competenze piu' circoscritte, del Ministero dei Servizi Sociali. Del resto, va anche rilevato che la

legge istitutiva della Commissione d'Inchiesta sulla Condizione Giovanile finalizza il suo obiettivo alla formazione di un "osservatorio" permanente: ed e' difficile, se non del tutto impossibile, identificare le funzioni di un "osservatorio" con quelle di un Ministero costituito con competenze esclusive in questo settore.

Il problema reale che si pone, a livello conoscitivo come a livello operativo, e' quello del coordinamento e della concertazione tra i vari soggetti della Pubblica Amministrazione che hanno competenza ed agiscono a tutela degli interessi del mondo giovanile, sia a livello centrale, sia a livello regionale e periferico. Tale coordinamento e tale concertazione possono essere assicurati da forme e da procedure istituzionali che si potranno indicare a conclusione dei lavori di questa commissione. Altro problema prioritario, emerso gia' all'epoca del Comitato Moro, e' quello della determinazione della rappresentanza giovanile. Tale tema e' da anni oggetto di attenzione e sperimentazione in diversi Paesi Europei.

E' interessante osservare, per restare al tema delle rappresentanze giovanili, che la Spagna ha istituito per legge un Consiglio della gioventu', che in Olanda, a fare da contrappeso al governo, per denunciarne

limiti, carenze, sovrapposizioni, per fare proposte, c'è un organismo costituzionale composto di membri indipendenti; che nel Regno Unito il rapporto Thompson sui giovani, commissionato dal Ministro all'Istruzione e alle Scienze e presentato al Parlamento, propone un Consiglio Nazionale di Consulenza proprio per rappresentare, vis a vis con il governo, gli interessi giovanili e le domande del variegato mondo di associazioni, enti, sindacati, categorie economiche che si occupano di giovani.

Soluzioni diverse, ma comune è l'intenzione dei governi di dotarsi di strumenti di contrappeso e di consulenza, sia che i membri vengano nominati dai governi come persone o ne facciano parte come veri e propri rappresentanti di movimenti o di basi elettorali. C'è poi l'esperienza d'oltralpe con la scelta del Primo Ministro francese di dotarsi di un suo delegato al coordinamento, allo stimolo, alla progettazione e verifica di politiche per i giovani più sfavoriti; nel Regno Unito, il Rapporto Thompson, timoroso che un ministro senza portafoglio, se isolato, venga schiacciato dai più potenti ministeri con competenze, propone di incardinare la funzione di stimolo e iniziativa su un ministro per i giovani facente parte del più ampio Dipartimento

dell'Istruzione e delle Scienze; nei Paesi Bassi e' il ministro per gli Affari Culturali e il Welfare a svolgere questo compito. Nella Comunita' Europea, e' in corso l'esperienza del FORUM, organizzazione che raccoglie tutti i Comitati nazionali giovanili dei paesi membri della CEE, piu' venticinque organizzazioni giovanili non governative. I suoi lavori sono essenzialmente focalizzati sul problema della disoccupazione giovanile.

A livello nazionale si pone il problema di definire l'ipotesi della costituzione dell'Osservatorio, indicato dall'articolo 6 della Legge istitutiva della Commissione. Dovrebbe trattarsi di un organismo parlamentare, di tipo bicamerale composto da un numero di 10 senatori e di 10 deputati, con compiti e poteri di verifica costante delle attivita' della Pubblica Amministrazione e degli organismi preposti a compiti specifici di servizio e di politica verso il mondo giovanile, oltre che di accertamento e raccolta di dati ed elementi di valutazione riguardanti i problemi della gioventu', ponendosi in grado anche di un costante lavoro di comparazione con analoghe attivita' di ricerca e di iniziativa in sede internazionale e specialmente europea.

Oltre che a livello parlamentare, si pone anche il problema di una sede istituzionale di natura operativa che sia in grado di raccordare, armonizzare e stimolare tutte le complesse ed ampie competenze che in materie direttamente od indirettamente interessanti la realtà le esigenze giovanili, si trovano ad essere disseminate tra varie competenze ministeriali.

Questa sede di raccordo e di stimolo può essere individuata nell'ambito della strutturazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attrezzata a tale genere di attività dalla nuova legge.

Dovrebbe lasciarsi alla potestà dei Presidenti del Consiglio "pro tempore" stabilire, all'atto della costituzione delle compagini governative, se delegare a tali compiti un Sottosegretario, o affidare tali competenze al lavoro di una struttura dipartimentale nell'ambito della Presidenza medesima.

Tra la commissione bicamerale e la struttura della presidenza dovrebbe istituirsi un rapporto di collaborazione permanente, di riferimento reciproco. All'organismo di struttura esecutiva, centrale, dovrebbero direttamente far capo per le competenze indicate tutti quegli organi della P.A. che a livello periferico con in primo luogo le sedi prefettizie sono interessati ad una costante osservazione della realtà giovanile in tutti i

suoi aspetti. Nell'ultimo decennio ed oltre, pur di fronte a processi elaborativi a vari livelli, specie ad iniziativa dell'ANCI e delle Regioni, non si è avuta nessuna concreta definizione di attività ed organismi istituzionalmente rispondenti alle esigenze ripetutamente avanzate in tal senso.

Dalle elaborazioni condotte a livello locale e nazionale - tra i quali va segnalato quello promosso dall'ANCI e dal Comitato Italiano per l'Anno Internazionale della Gioventù (Bologna, 30/31 ottobre - novembre 1985) - si possono evidenziare alcune linee di tendenza particolarmente significative. Per quanto riguarda i livelli locali e regionali, è accertato che le Assemblee elettive a tutti i livelli possono, in virtù della loro potestà di autoregolamentazione, dare vita ad articolazioni specifiche per le politiche giovanili; e destinare anche - come indicato da una proposta dell'ANCI - una percentuale fissa dei bilanci comunali, provinciali e regionali alle spese per i giovani. Sotto il profilo delle attività amministrative esecutive, l'orientamento prevalente è quello di suggerire la formazione, specie nei Comuni e nelle Province, degli assessorati con competenze specifiche per le questioni giovanili.

Un orientamento del medesimo tipo, come s'è già

accennato, emerge per quanto riguarda le regioni: nelle quali si potrebbe dar luogo ad istituire quei "FORUM" previsti dall'ANCI e in uno dei disegni di legge presentanti nel corso di questa legislatura.

Ove si procedesse organicamente e diffusamente in queste direzioni, verrebbe a configurarsi un fitto reticolo di organismi istituzionali, capace di coprire tutto il territorio nazionale, ed in grado di offrire concreti spunti di riferimento per il soddisfacimento delle molteplici e complesse esigenze del mondo giovanile, dall'assistenza alla formazione, dalla creazione, ove possibile, di livelli occupazionali, alla scelta scolastica, agli scambi.

Si potrebbero in tal modo estendere ed omologare quelle attività che già in alcune realtà regionali e locali sono state avviate di progettazioni pilote, di forme istituzionali di coordinamento delle politiche giovanili, in ordine ad obiettivi di assistenza e di orientamento, ma anche di prevenzione delle situazioni criminogene e devianti.

Ulteriori approfondimenti comparativi con esperienze e progetti politici ed istituzionali, a livello internazionale, potranno venire dalla Conferenza sulle politiche giovanili annunciata per il prossimo novembre.

ALLEGATO N. 2.

ARTICOLAZIONE ISTITUZIONALE
DI UNA POLITICA PER I GIOVANI

A) PER ASSEMBLEE ELETTIVE **B) PER ESECUTIVI** **C) PER RAPPRESENTANZA
"DIRETTA"**

Livello nazionale

1a) Commissione bicamerale
"Osservatorio"

1b) Dipartimento gioventù

1c) Comitato nazionale
gioventù

Livello regionale

2a) Commissioni consiliari

2b) Soprintendenza o Segre-
tariato governativo

2c) Forum regionale

Livello locale

3a) Commissioni consiliari

3b) Assessorati provinciali
e comunali

3c) Consulte giovanili

OBIETTIVO:

1) GENERALE

Concorrere alla formazione integrale della personalità di ciascun giovane, attraverso lo sviluppo della partecipazione attiva e responsabile alla vita della società e dello Stato.

2) SPECIFICO

Promuovere il benessere dei giovani valorizzando innanzitutto le peculiarità individuali e le iniziative associative.



Camera dei Deputati

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA CONDIZIONE GIOVANILE

Livello nazionale

A) PER ASSEMBLEE ELETTIVE

1a) Commissione bicamerale "Osservatorio"

Si tratta di una Commissione bicamerale (10+10) con compiti di osservazione, impulso legislativo, controllo e "difesa civica" con riferimento al complesso delle problematiche delle Istituzioni, delle iniziative e dei servizi per la gioventù.

E' affidato alla Commissione un potere di verifica costante delle attività della Pubblica Amministrazione e degli organismi preposti - a tutti i livelli - a specifici servizi e politiche per i giovani. E' anche competente ad intraprendere raccolte di dati e di elementi di valutazione riguardanti i problemi della gioventù, anche ai fini della comparazione con analoghe attività di ricerca e d'iniziativa in sede internazionale, specialmente europea. Esprime parere vincolante sul piano triennale d'intervento e d'indirizzo (cfr. punto 1b).

B) PER ESECUTIVI

1b) Dipartimento gioventù

E' un Dipartimento della Presidenza del Consiglio (con o senza Sottosegretario) con compito di coordinamento delle soprintendenze presso le singole amministrazioni centrali e dei punti di sintesi regionali. Cura la formazione degli operatori nazionali e regionali del settore. Elabora un piano triennale d'intervento e d'indirizzo generale. Studia tutti i problemi che presentano correlazioni con la politica giovanile, delinea piani pluriennali di intervento anche per gli uffici periferici nei quali il Dipartimento si articola.

C) PER RAPPRESENTANZA "DIRETTA"1c) Comitato nazionale gioventù

Composto da (?) membri di cui:

- i presidenti dei Forum regionali (cfr. punto 2c)
- 4 membri scelti dalla commissione parlamentare tra i giovani e/o personalità particolarmente significative o impegnate per il benessere giovanile
- 3 membri nominati dal dipartimento gioventù tra personalità come sopra
- i restanti membri in rappresentanza dell'associazionismo nazionale.

Cura l'informazione per e dai giovani; ha compiti consultivi, propositivi e promozionali; fornisce pareri obbligatori, ma entro scadenze definite, sui provvedimenti individuati dalla commissione bicamerale.

--- O ---

Livello regionale**A) PER ASSEMBLEE ELETTIVE**2a) Commissioni consiliari

Per i rispettivi territori hanno funzioni analoghe a quelle della Commissione bicamerale.

Elabora leggi e regolamenti, anche con riferimento al sostegno finanziario ed alle relative modalità di erogazione; esercita la supervisione sul funzionamento degli organismi regionali, provinciali e comunali, nonché della rappresentanza "diretta".

B) PER ESECUTIVI

2b) Soprintendenza o Segretariato governativo (presso il Commissario di governo o presso la Prefettura)

Punto di sintesi per la consulenza e la correlazione delle iniziative

- dell'amministrazione centrale (Provveditorato agli studi, lavoro, polizia, beni culturali, etc.) in periferia;

- autonome di Comuni, province e regioni. A questo livello, tutte le Amministrazioni statali e gli Enti e/o assessorati (regionale e locali) sono dotati di soprintendenza per i giovani.

Elabora un piano biennale d'indirizzo e coordinamento per le iniziative degli Enti pubblici ed il sostegno delle associazioni.

Cura la sensibilizzazione degli amministratori regionali, provinciali e comunali sulla questione e sulle politiche giovanili. Esprime parere obbligatorio sul piano regionale d'indirizzo e coordinamento.

Gli eventuali assessorati regionali alla gioventù, provvedono al finanziamento dei suddetti programmi formativi e svolgono corsi per operatori ed associazioni presso Comuni e Province.

c) **PER RAPPRESENTANZA "DIRETTA"**

2c) Forum regionale

Nella dimensione fissata da legge regionale, è costituita da rappresentanti eletti nei comitati consultivi comunali o provinciali e/o, eventualmente, nominati - in numero non superiore al 20% del totale - dai medesimi consigli regionali.

Cura l'informazione sulla questione e promuove l'editoria giovanile. oltre Ha compiti consultivi, propositivi, promozionali e di "difesa civica". Esprime pareri obbligatori sui provvedimenti individuati dalla specifica Commissione o dal Governo regionale.

--- O ---

Livello locale**A) PER ASSEMBLEE ELETTIVE****3a) Commissioni consiliari**

I comuni e le province possono costituirle per il raccordo con le consulte giovanili (cfr. 3c) e con l'Esecutivo.

Funge da "difesa civica" dei giovani e cura la considerazione della specificità giovanile nelle politiche ordinarie di settore (ad esempio assicura nei piani urbanistici la soddisfazione dei bisogni di spazio e per lo sport e dell'associazionismo giovanile).

B) PER ESECUTIVI**3b) Assessorati provinciali e comunali**

I comuni e le province possono dotarsi di assessorati alla gioventù. Comunque gli enti locali provvedono ciascuno alla costituzione di un segretariato per la gioventù, che si correli alle consulte ed alle commissioni consiliari, nonché con la scuola, con le strutture formative, con i circoli culturali, con l'associazionismo sportivo, con l'imprenditoria locale, etc.

Promuovono, coordinano ed eventualmente gestiscono progetti, programmi ed iniziative finalizzate alle tematiche giovanili.

C) PER RAPPRESENTANZA "DIRETTA"**3c) Consulte giovanili**

Sono costituite da rappresentanti eletti da organizzazioni giovanili locali, e/o dalle comunità scolastiche, società sportive, gruppi di lavoratori ed, eventualmente, dallo stesso Consiglio dell'Ente.

Delle consulte possono far fronte anche personalità impegnate sui problemi giovanili.

Esplicano compiti consultivi, propositivi e promozionali, nonché di difesa civica, su tutte le materie ed i provvedimenti individuati dalla maggioranza semplice degli assegnati.

ALLEGATO N. 3.

RIFERIMENTI AD ESPERIENZE DI ALTRI STATI

Le decisioni relative alla struttura organizzativa dell'intervento per la gioventù rispecchiano, nei paesi europei maggiormente sviluppati, una serie di decisioni politiche quali quelle sulla posizione dell'organizzazione nel quadro del sistema politico-amministrativo, del suo finanziamento diretto e/o indiretto, della precisazione del suo ambito di competenza e/o subordinazione sia verso lo Stato, che verso i soggetti beneficiari. L'importanza di queste decisioni rende necessario un confronto tra le esperienze adottate in questo campo in paesi quali il Regno Unito, la Repubblica Federale Tedesca e la Francia.

REGNO UNITO - L'intervento statale per la gioventù ha lo scopo di provvedere all'attività ricreativa per i giovani e di offrire una possibilità alternativa di scoprire e sviluppare le loro personalità, per facilitare a tutti gli effetti il loro ingresso nella comunità. L'interesse più evidente, nel complesso delle iniziative britanniche a favore della gioventù, è quello di non calare un velo di uniformità ed omologazione sui movimenti giovanili nazionali: l'iniziativa parte infatti dalla base e solo nei casi in cui questa appare insufficiente le autorità pubbliche possono promuovere la costituzione di centri ed organismi giovanili.

La principale struttura preposta alle attività a favore dei giovani è il Servizio per i giovani (Youth Service, YS), la sua principale fonte di finanziamenti è fornita dalle autorità scolastiche locali, con denaro stanziato dal governo nazionale. Queste sovvenzioni vengono concesse in tre modi: sovvenzioni amministrative per la gestione generale, sovvenzioni per lo sviluppo di strutture locali e fondi per lo svolgimento singoli progetti.

Di recente istituzione (dicembre '89) è il **Consiglio Consultivo Nazionale** (National Advisory Council, NAC) dello Y.S. Il NAC è un comitato di 20 persone, scelte su proposta del sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, formato da giovani, dai rappresentanti delle associazioni di volontariato, degli enti locali, ed anche dei Ministeri centrali; la sua funzione principale è quella di fornire suggerimenti al Ministero dell'istruzione sullo Y.S.

Un altro organismo degno di nota è l'**Ufficio Nazionale per il servizio per i giovani** (National Youth Service Bureau, N.Y.S.B.); in teoria ente morale, riceve il 95% dei propri fondi dal governo nazionale. Le sue funzioni sono quelle di fornire informazioni "sul campo": lavoro diretto con i giovani, progetti locali, progetti sperimentali ed in generale "nuove soluzioni"; fornisce inoltre la più accreditata visione sulle linee generali delle politiche giovanili (pubblica varie riviste, notiziari, etc.).

L'organismo che racchiude le organizzazioni giovanili, ed è riconosciuto dal Ministero per l'istruzione come portavoce dei giovani a livello interno ed internazionale, è il **Consiglio Britannico della gioventù** (British Youth Council, BYC). I criteri fondamentali per accedere al BYC come organizzazione, sono l'età degli affiliati, uno statuto fondato e riconosciuto, un status senza fini di lucro e la dichiarata adesione ai valori democratici.

GERMANIA R.F.T. - L'ambito dell'intervento è estremamente vasto: comprende formazione civica, viaggi di istruzione, formazione professionale, costruzione di case-alloggio per giovani lavoratori e studenti, ostelli della gioventù, diritto allo studio (affidato quest'ultimo direttamente ai Lander).

L'atto legislativo che determina le linee direttrici fondamentali della politica rivolta ai giovani, è la Legge sul Benessere della Gioventù il cui principio ispiratore di base è quello della "unità dei servizi per la gioventù" secondo il quale si sostiene la necessità di non disaggregare da un contesto normativo unitario l'azione di socializzazione destinata ai giovani.

L'indirizzo sopra delineato poggia su un solido apparato organizzativo, strutturato secondo uno schema simmetrico sia in senso verticale (fra i distinti livelli dello Stato federale, regionale "Lander", comunale o distrettuale), che in senso orizzontale, cioè fra organi pubblici ed organismi associativi privati.

- a) Stato federale - in primo luogo deve essere menzionata la **Commissione per la Gioventù, la Famiglia e la Salute del Bundestag**: si tratta di una Commissione parlamentare permanente competente "ratione materiae" all'esame di tutto quanto concerne la politica giovanile; suo interlocutore nell'ambito del Governo federale è il Ministero per la Gioventù, la Famiglia e la Salute. Altra struttura a livello federale è il **Comitato consultivo federale per i problemi per la gioventù**: opera come consulente del Governo sulle tematiche giovanili.
- b) Lander - la Legge sul Benessere della Gioventù, impone ad ogni Land di istituire nel suo apparato di governo una o più strutture ministeriali che, in conformità col piano federale per la gioventù, attuano la politica giovanile regionale.
- c) Comuni e Distretti - sempre in esecuzione della legge sopracitata il Comune ed il Distretto rurale istituisce un proprio **Ufficio per la gioventù**. Esso risulta formato da una struttura amministrativa e da un comitato per il benessere della gioventù, composto da membri del Consiglio comunale o distrettuale, da funzionari di uffici amministrativi, da cittadini competenti e da rappresentanti delle associazioni giovanili esistenti ed aggregate sul piano locale.

Francia - L'organismo dello Stato preposto all'intervento a favore della gioventù è il **Secretariat d'Etat chargé de la jeunesse des sports et des loisirs** (non ha i veri e propri poteri di un Ministro ma le sue competenze sono ben più vaste di quelle di un sottosegretariato Italiano) . Esso è affiancato da un Comitato consultivo costituito da specialisti di problemi giovanili e da rappresentanti delle associazioni sportive e dei Ministeri interessati. Compito del Comitato è studiare tutti i problemi che si pongono nell'ambito della gioventù, di delineare i programmi d'intervento e seguirne l'attuazione attraverso le direzioni regionali, dipartimentali e universitarie in cui si articola l'organizzazione del "Secretariat".

Un'altro organismo degno di nota è il Comitato interministeriale per la gioventù, che ha funzioni di coordinamento fra i Ministeri francesi (una ventina) il cui campo d'azione concerne (anche parzialmente), tematiche giovanili.